



A.C. Pisa 1909
CODICE ETICO

Aggiornato al 16.3.2018

INDICE

1. Le finalità del Codice Etico di A.C. Pisa 1909.....	4
2. Struttura e destinatari del Codice Etico.....	4
3. Approvazione, aggiornamento e diffusione del Codice Etico.....	4
SEZIONE I.....	6
I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO DI A.C. PISA 1909	6
1. Rispetto delle leggi	7
2. Probità e correttezza.....	7
3. Imparzialità, integrità e concorrenza leale	8
4. Trasparenza.....	9
5. Tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane.....	9
6. Ripudio di ogni forma di violenza, terrorismo e discriminazione	10
7. Fair play e lealtà sportiva	10
8. Salute e sicurezza sul lavoro.....	10
9. Salute degli atleti tesserati e lotta al doping.....	11
10. Tutela e valorizzazione del settore giovanile	12
11. Comunicazioni all'esterno e tutela del mercato.....	12
12. Gestione contabile.....	13
13. Tutela della reputazione dell'A.C. Pisa 1909.....	13
14. Tutela della privacy.....	13
15. Tutela dell'ambiente.....	14
16. Utilizzo dei beni aziendali.....	14
17. L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici.....	14
18. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio).....	15
19. Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo	15
20. Strumenti di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore.....	16
21. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	16
22. Rapporti con le Istituzioni Sportive	17
23. Rapporti con agenti/procuratori/mediatori sportivi	18

24. Rapporti con i tifosi.....	18
25. Rapporti con i mass-media	19
26. Rapporti con i fornitori.....	19
27. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni.....	19
28. Il Regolamento d’Uso dello Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”	20
SEZIONE II.....	21
IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	21
1. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.....	22
2. I compiti dei destinatari ai fini dell’attuazione del Codice Etico	22
3. Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	22
4. I canali di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza.....	23
5. Le violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo	23
ALLEGATO A.....	24
ALLEGATO B.....	30

1. Le finalità del Codice Etico di A.C. Pisa 1909

La A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. (qui di seguito anche “A.C. Pisa 1909” oppure “Società”) è una società sportiva che svolge attività di tipo professionistico nel settore del calcio di consolidata tradizione a livello nazionale.

L’esigenza primaria della società è di assicurare nell’ambito della propria attività, sia in ambito sportivo che in quello imprenditoriale, l’assoluta legittimità e trasparenza del proprio operato.

In tale ottica, l’A.C. Pisa 1909 adotta il presente **Codice Etico** (di seguito, anche solo “*Codice Etico*” oppure “*Codice*”), unitamente all’allegato “**Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche**” (di seguito, anche solo “*Codice di regolamentazione*”) quale elemento di esposizione dei principi etici e comportamentali a cui la società riconosce un fondamentale valore nella sua azione imprenditoriale sportiva.

Il presente Codice costituisce parte integrante del “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*” adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito indicato quale “*Modello Organizzativo*”).

2. Struttura e destinatari del Codice Etico

Il presente Codice si compone di **due sezioni**: nella prima si procede alla individuazione dei principi etici e comportamentali di riferimento per A.C. Pisa 1909, mentre nella seconda sono definiti i presidi di controllo predisposti da A.C. Pisa 1909 per verificare il rispetto del Codice Etico; **nonché di un allegato** – di pari importanza – rappresentato dal Codice di Regolamentazione.

Il rispetto dei principi etici e comportamentali declinati dal Codice Etico è obbligatorio per tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di A.C. Pisa 1909, inclusi, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, gli atleti ed in generale tutto il personale tesserato (di seguito, anche solo “*tesserati*”), lo staff tecnico e medico, i consulenti ed i fornitori (di seguito, complessivamente indicati quali “*destinatari*”), nonché gli stessi Tifosi (sulla cui definizione si rinvia al Codice di regolamentazione).

Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza e ruolo, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, che si applica anche alle attività svolte dalla società all’estero.

Eventuali richieste di chiarimento circa l’interpretazione o l’applicazione del Codice Etico potranno essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza di A.C. Pisa 1909, che potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo **odv@acpisa1909.it**, riservato all’Organismo, ma anche per iscritto all’indirizzo: **Organismo di Vigilanza di AC Pisa 1909 s.s.r.l., Via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa.**

3. Approvazione, aggiornamento e diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico è approvato dall’organo di gestione della società (Consiglio di Amministrazione), che ne cura anche l’aggiornamento.

Esso è messo a disposizione di tutti i destinatari mediante consegna di copia cartacea o in via telematica o comunque mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet della Società (www.pisachannel.tv).



SEZIONE I

I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO DI A.C. PISA 1909

Tutti i destinatari devono improntare il proprio comportamento al più assoluto e rigoroso rispetto dei principi enunciati nella presente Sezione, ed in generale, del Codice.

La pretesa di agire nell'interesse di A.C. Pisa 1909 non giustifica l'adozione di comportamenti che siano in contrasto con quelli enunciati nel presente Codice.

L'osservanza delle norme del Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile.

La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dei contratti collettivi di lavoro.

1. Rispetto delle leggi

Nell'ambito di tutte le attività svolte in nome e/o per conto di A.C. Pisa 1909, è necessario garantire il costante e pieno rispetto della normativa vigente in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

In questa ottica, deve essere garantito il più rigoroso ed assoluto rispetto di ogni atto e/o disposizione regolamentare prevista dal cosiddetto "ordinamento sportivo", incluso per ciò che riguarda la normativa, anche di natura regolamentare e deontologica, di tutti gli organismi di appartenenza associativa (Leghe), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della FIFA, dell'UEFA e, in ottica più allargata, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

E' fatto assoluto divieto di porre in essere condotte, anche omissive, che possano integrare i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o gli illeciti sportivi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI e della FIGC.

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente o con il Modello Organizzativo.

2. Probità e correttezza

I destinatari devono uniformare la propria condotta ai principi di probità e correttezza, svolgendo le proprie attività in modo responsabile, onesto, diligente e con buon grado di giudizio, nel rispetto delle procedure aziendali e del Modello Organizzativo.

Tutti i destinatari devono evitare di agire in situazioni che possano essere potenzialmente dannose per la società o comunque in conflitto di interesse – effettivo o anche solo potenziale – con quest'ultima.

Per "*conflitto di interesse*" si intende una situazione in cui tanto gli interessi quanto le attività personali possono condizionare – realmente o potenzialmente – la capacità di operare nell'assoluto e

totale interesse della società. In forza di questo, deve, quindi, essere evitata qualsiasi forma di collaborazione che entri in conflitto con le responsabilità assunte nei confronti della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o comunque avere interessi economici con fornitori o clienti (possesso di azioni o quote, incarichi professionali, ecc.), anche attraverso i familiari;
- svolgere, anche per il tramite di un familiare, attività lavorativa o di consulenza presso un fornitore di A.C. Pisa 1909 e gestire, per conto della Società, i rapporti commerciali con il medesimo fornitore;
- accettare, per sé o per altri (ad es., un familiare) denaro o altre utilità (ad es., opportunità di impiego o vendita di beni a prezzi particolarmente vantaggiosi) da soggetti che sono o che intendono entrare in rapporti di affari con l’A.C. Pisa 1909;
- svolgere, anche per il tramite di un familiare, attività lavorativa o di consulenza presso un procuratore sportivo e gestire i rapporti, per conto della Società, i rapporti col medesimo procuratore;
- svolgere attività di consulenza o di intermediazione per l’A.C. Pisa 1909 ed avere interessi economici con tesserati della società per i quali è stata effettuata la predetta attività di consulenza e/o intermediazione.

I destinatari devono evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse ed astenersi dall'avvantaggiare se stessi o terzi rispetto ad opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ai dirigenti della società, ai soci ed ai tesserati è fatto inoltre divieto – laddove non espressamente autorizzati – di svolgere qualsiasi attività inerente il trasferimento, la cessione di contratto e il tesseramento di calciatori e tecnici se non nell’esclusivo interesse della società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili.

Nei rapporti con gli sportivi professionisti di cui all’art. 2 legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché con mediatori o agenti di calciatori, è vietato stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o corrispondere compensi, premi o indennità non tracciati né giustificati o in violazione delle norme medesime.

Qualora si presenti una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i destinatari hanno l’obbligo di informare il proprio referente gerarchico ed astenersi dal compiere l’operazione in assenza di un’autorizzazione scritta di quest’ultimo.

3. Imparzialità, integrità e concorrenza leale

Nell’ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell’A.C. Pisa 1909, occorre assicurare in ogni momento un comportamento improntato ai principi di imparzialità ed integrità, valutando le cose con obiettività ed agendo con onestà e rettitudine.

I destinatari, nelle azioni o operazioni compiute in nome e/o per conto della Società, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

L'A.C. Pisa 1909 riconosce, inoltre, l'importanza di improntare le iniziative svolte in nome e/o per conto della Società al rispetto delle regole di leale concorrenza, quale valore fondamentale della propria attività.

Su tale principio di concorrenza leale deve essere imperniata anche tutta l'attività sportiva ed i comportamenti dei singoli tesserati nella gestione dei rapporti tra gli stessi e gli altri attori e componenti dell'organizzazione calcistica nazionale ed internazionale.

4. Trasparenza

L'A.C. Pisa 1909 ritiene proprio dovere ed interesse fornire a tutti i soggetti interessati – clienti, azionisti, fornitori, istituzioni finanziarie, organismi sportivi – e, in genere, a terzi, informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti.

In quest'ottica, occorre assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
- in tutti i casi in cui sia possibile, le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
- in tutti i casi in cui sia possibile, per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;
- i documenti devono essere redatti con linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, anche al fine di consentire le verifiche ed i controlli previsti.

5. Tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane

L'A.C. Pisa 1909 riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma.

L'A.C. Pisa 1909 offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull'etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età e sullo stato di salute.

La società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona.

Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente o il collaboratore dell'A.C. Pisa 1909 che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato – per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alla religione, etc. – può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza, che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico, con l'obbligo di assumere tutte le necessarie ed opportune determinazioni.

È vietata l'utilizzazione – a qualsiasi titolo – di risorse lavorative prive di regolare e valido permesso di soggiorno o, più in generale, non in regola con le altre normative applicabili.

Gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e in conformità alle normative federali ed agli accordi collettivi vigenti.

Per le attività di acquisizione/cessione, nonché per quella di valutazione economica dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori dei tesserati è effettuata tenendo conto, oltre alle normative sopra elencate, anche e soprattutto delle strategie di investimento e del monte ingaggi previsto – in sede di determinazione del budget previsionale – dalla società per ciascuna stagione sportiva.

6. Ripudio di ogni forma di violenza, terrorismo e discriminazione

L'A.C. Pisa 1909 respinge, contrasta e sanziona ogni forma di violenza, terrorismo e discriminazione, essendo vietato ai destinatari di porre in essere condotte che si pongano in contrasto con i principi della società.

7. Fair play e lealtà sportiva

L'A.C. Pisa 1909 riconosce primaria importanza a tutti i valori rientranti nel cosiddetto fair-play e, più in generale, nel quadro della lealtà sportiva, con l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operato del proprio personale e dei tesserati che partecipino alle competizioni sportive.

A questo proposito, i destinatari, inclusi i tesserati, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque ai principi dell'ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato, a titolo esemplificativo ed anche per il tramite di soggetti terzi:

- il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di competizioni sportive;
- l'effettuazione o la ricezione di scommesse aventi ad oggetto competizioni sportive organizzate nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- l'offerta, anche in forma indiretta, di denaro o altra utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o di tesseramenti.

8. Salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare in via preventiva i rischi che non possono essere evitati;
- combattere e prevenire i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei luoghi, delle postazioni e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener sempre in considerazione il livello di evoluzione delle procedure dal punto di vista tecnico;
- sostituire ciò che può comportare pericolo, attenuandone o eliminandone gli effetti;
- programmare le azioni di prevenzione, integrando le componenti del livello tecnologico, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori ambientali;
- dare priorità all'attuazione di tutte le attività e misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- formare ed impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- effettuare idonei e periodici controlli.

Tali principi sono utilizzati dalla società per garantire sempre il più alto tasso di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi, quelle destinate all'informazione ed alla formazione del personale, nonché l'approntamento di un idoneo quadro organizzativo dotato dei mezzi – operativi ed economici – necessari.

Di converso, è necessario che i destinatari prestino la dovuta e continua attenzione alla salute ed alla sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, contribuendo, nei limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:

- garantire il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e, in genere, i dispositivi di sicurezza;
- provvedere alla tempestiva segnalazione, nei confronti dei soggetti competenti in base alle procedure interne, di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti dei mezzi di protezione e dei dispositivi di sicurezza adottati, nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

9. Salute degli atleti tesserati e lotta al doping

L'A.C. Pisa 1909 riconosce come azione essenziale quella di tutelare la salute dei propri atleti, componenti tanto della Prima Squadra che di tutte le varie squadre del proprio Settore Giovanile.

L'A.C. Pisa 1909 basa tutte le proprie attività sportive sul corretto uso e somministrazione dei farmaci, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping – a livello nazionale ed internazionale – e contrasta fermamente l'uso di qualsiasi sostanza contraria non solo alla normativa antidoping ma anche e soprattutto nociva per la salute degli atleti.

L'A.C. Pisa 1909 esige lo stretto e rigoroso rispetto di tali principi da parte di ciascun proprio tesserato, considerandolo elemento qualificante ed essenziale del rapporto che intercorre tra questo e la società.

Il rispetto di tale principio rappresenta, inoltre, una condizione indefettibile anche in tutti i rapporti di affiliazione che l'A.C. Pisa 1909 dovesse instaurare con le scuole calcio, i quali saranno automaticamente risolti in presenza della violazione dei suddetti principi.

10. Tutela e valorizzazione del settore giovanile

La promozione di valori positivi nello sport giovanile – nella convinzione e consapevolezza che le buone pratiche sono di esempio per la crescita e la corretta educazione delle giovani generazioni – rappresentano un valore primario per la società.

Ai destinatari, ma in maniera particolare a tutti i soggetti che operano nell'ambito del Settore Giovanile, è richiesta la stretta osservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti che sono esplicitati nel presente Codice.

L'attività del Settore Giovanile è prevista ed organizzata secondo le seguenti linee-guida:

- gli addetti al settore (in primis gli educatori, i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i medici, il personale sanitario, etc.) devono avere idonea professionalità e capacità di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, senza far mai mancare la dovuta sorveglianza;
- le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l'impegno sportivo ed agonistico che viene richiesto ai giovani – in relazione all'età ma anche alle capacità fisiche e psicologiche – deve essere adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto;
- le attività educative dei giovani devono essere sviluppate nel rispetto di quei modelli e secondo quelle buone pratiche che siano in grado di valorizzare i principi etici e morali in generale ed il fair-play nello sport in particolare, al fine di favorire la crescita individuale di ogni giocatore, impedendo il verificarsi di situazioni in cui le aspettative siano sproporzionate rispetto alle proprie possibilità.

11. Comunicazioni all'esterno e tutela del mercato

Le comunicazioni dell'A.C. Pisa 1909 verso l'esterno devono essere improntate al rispetto del diritto all'informazione e dei principi di chiarezza e trasparenza.

Senza alcuna eccezione ed in nessun caso, ad alcun destinatario – e meno che mai ad alcun tesserato – è consentita la divulgazione di notizie o commenti falsi e tendenziosi.

Analogo divieto è imposto per notizie “riservate”, di cui ciascuno è a conoscenza in forza del proprio ruolo o responsabilità oppure addirittura “sensibili” sul piano della privacy, con specifico rilievo a quelle che interessano la condizione personale o lo stato di salute degli atleti o dei tesserati in genere.

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le normative di riferimento – emanate sia in ambito sportivo che civilistiche – nel rispetto delle policy interne della Società e le pratiche di condotta professionale.

12. Gestione contabile

Tutti i fatti di gestione devono essere adeguatamente documentati, al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza di ciascuna operazione, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari.

Ciascuno – se e quando richiesto nonché nell’ambito delle attività espletate o delle proprie capacità – deve collaborare allo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite agli azionisti, agli organi sociali, ai revisori contabili ed a tutte le istituzioni e/o autorità che svolgono attività di vigilanza e controllo specificamente previste dalla legge, e dalla normativa federale affinché sia resa a tali soggetti un’informazione veritiera, corretta, completa e trasparente.

13. Tutela della reputazione dell’A.C. Pisa 1909

L’A.C. Pisa 1909 considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere – in quanto patrimonio comune – tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici di lealtà, correttezza sportiva e di comportamento contenuti nel presente Codice.

I destinatari hanno l’obbligo di astenersi da qualunque comportamento – sia in un contesto pubblico che privato – che possa ledere l’immagine e la reputazione della società.

I destinatari, devono, pertanto, profondere ogni sforzo per garantire il rispetto della stessa, ciò anche in tutte le occasioni in cui i tesserati partecipino a competizioni con rappresentative (Lega e Nazionali).

14. Tutela della privacy

La privacy dei destinatari deve essere tutelata adottando standard adeguati di protezione secondo le necessità tecnologiche e di interrelazione. Inoltre, la società si conforma e rispetta gli obblighi previsti dal Codice Privacy per il trattamento dei dati personali anche alla luce delle novità normative in materia.

A tal fine, la società adotta precise misure in materia di trattamento dei dati personali, nominando Responsabili ed Incaricati al trattamento dei dati per ciascuna area di attività dell’A.C. Pisa 1909, rilasciando specifiche istruzioni scritte.

È preclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in più generale, sulla vita privata del personale della società.

Fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla legge, tali standard prevedono il divieto assoluto di comunicare e/o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun destinatario delle norme a protezione della privacy.

L'accesso alle informazioni personali è consentito in qualsiasi momento ed a richiesta dell'interessato, il quale potrà, altresì, modificare le informazioni ivi contenute e procedere all'aggiornamento.

15. Tutela dell'ambiente

La Società ha grande attenzione all'impatto ambientale della propria attività d'impresa e provvede a sensibilizzare su tali tematiche e su tale impegno tutte le risorse umane coinvolte.

In particolare, la società riconosce l'esigenza di contribuire – per quanto nelle proprie possibilità e nell'ambito della propria attività – alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio dei propri processi ed attività.

16. Utilizzo dei beni aziendali

I destinatari, al fine di tutelare i beni aziendali – avuti in dotazione oppure semplicemente in uso temporaneo – devono operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego.

In particolare, è obbligatorio:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro.

L'A.C. Pisa 1909 si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture, attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

17. L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici

I sistemi informatici e telematici in uso nel quadro delle attività operative dell'A.C. Pisa 1909 devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Modello Organizzativo e delle procedure interne.

L'A.C. Pisa 1909 si impegna a garantire il corretto e trasparente utilizzo dei propri sistemi informatici e telematici, al fine di scongiurare qualsiasi condotta illecita di accesso abusivo, intercettazione, impedimento o interruzione indebite di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici.

È, altresì, assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni destinatario è tenuto ad osservare quanto specificatamente previsto dalle raccomandazioni aziendali e, in particolare, a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi e, comunque, non attinenti il lavoro aziendale.

18. La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio)

I destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di antiriciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, iniziativa o operazione che possa comportare il coinvolgimento, anche indiretto, in fenomeni di riciclaggio di beni o denaro provenienti da attività illecite o criminali, ovvero di auto-riciclaggio.

Con precipuo riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza.

A tal fine, è necessario porre particolare attenzione a regole quali:

- redazione di tutti gli incarichi per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
- verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
- rispetto delle procedure interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori;
- formalizzazione di accordi negoziali con i fornitori e gli appaltatori è subordinata al positivo riscontro della loro attendibilità commerciale e professionale;
- astensione dall'acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto;
- divieto di trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- divieto di impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

19. Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo

L'A.C. Pisa 1909, sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di

monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e pertanto sanziona severamente qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla circolazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote false.

20. Strumenti di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

La Società salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui, in ogni attività della società anche con riferimento alla gestione del marketing societario.

E' pertanto contraria alle politiche della Società la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore.

In particolare, la Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione - distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate.

A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

La Società stigmatizza, altresì, l'utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.

La Società condanna ogni comportamento posto in essere allo scopo di impossessarsi illecitamente di segreti commerciali, elenchi fornitori ed altre informazioni afferenti l'attività economica di terzi.

21. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio devono essere improntati alla massima trasparenza ed onestà.

È vietata qualsiasi forma di corruzione o di tentativo di corruzione.

Pertanto, è fatto assoluto divieto ai destinatari di elargire, offrire o promettere – anche indirettamente e con il concorso e/o il tramite di soggetti terzi che agiscano finanche in loro nome e/o per loro conto – qualsivoglia utilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: denaro, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego, etc) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio - o a loro coniugi o parenti, sia italiani che di altri Paesi - per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Di converso ed in ogni caso, qualora i destinatari dovessero ricevere una richiesta indebita di denaro o altra utilità da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Unico elemento di esenzione ai predetti divieti può essere considerato il caso di omaggi, benefici ed atti di cortesia di modico valore che, in quanto tali, non vadano a pregiudicare l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Pur nella ricorrenza di tali presupposti, va comunque assicurata l'esatta tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Nel corso dei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, in genere, con la Pubblica Amministrazione, è inoltre espressamente vietato di:

- cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o di determinarle con violenza, minaccia o inganno;
- proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
- assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee nei due anni successivi al compimento di atti che hanno coinvolto la Società.

Tutti i principi sopra elencati devono essere rispettati da tutti i destinatari – inclusi i terzi destinatari che rappresentino l'A.C. Pisa 1909 nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione – con specifico ed ulteriore obbligo di aggiornamento in merito alla normativa vigente.

22. Rapporti con le Istituzioni Sportive

L'A.C. Pisa 1909 usa particolare cura ed attenzione ai rapporti ed alle relazioni con le Istituzioni Sportive [quali, ad esempio, la FIGC e le sue diverse componenti (le Leghe, il Settore Tecnico, il Settore Giovanile, l'AIA, le Componenti Tecnici e tutti gli Uffici e gli organismi direttivi, operativi, di vigilanza e controllo e di giustizia), nonché la FIFA, la UEFA e tutti gli altri organismi sportivi nazionali (CONI, FSN ed organismi) ed internazionali] e con le altre società sportive.

Le relazioni con le Istituzioni Sportive e le altre società sportive devono essere improntate ai canoni di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede.

È vietato qualsiasi comportamento diretto a cercare di influenzare impropriamente le decisioni di tali organismi.

I destinatari – ad eccezione dell'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti – devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale.

I destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolare l'attività.

Essi, in maniera peculiare, hanno il dovere di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o da altri organismi/commissioni/uffici, primi fra tutti quelli che svolgono attività di vigilanza e controllo (ad esempio, la Co.vi.soc.).

I destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

23. Rapporti con agenti/procuratori/mediatori sportivi

L'A.C. Pisa 1909 riserva particolare attenzione alla corretta gestione dei rapporti tra i singoli destinatari e gli agenti/procuratori/mediatori sportivi.

In particolare, l'A.C. Pisa 1909 adotta un'apposita policy finalizzata ad evitare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse tra i destinatari – incluso in primis il management della società, lo staff tecnico e medico ed i tesserati tutti – e gli agenti/procuratori/mediatori sportivi.

Qualora, nel corso di una trattativa, fosse necessario il ricorso ad uno o più agenti/mediatori/procuratori sportivi, è specifico dovere della direzione sportiva provvedere ad accertare – in via preliminare e preventiva – l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

In linea generale ed assoluta, è fatto divieto di avvalersi e/o avere contatti con agenti/procuratori/mediatori che risultassero inibiti o squalificati dagli organi federali.

24. Rapporti con i tifosi

Nei rapporti con la tifoseria, la Società si impegna a promuovere le attività di un tifo sano, leale e responsabile. A tal fine, è stato adottato il Codice di Regolamentazione visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017.

Inoltre, è fatto divieto ai destinatari di contribuire – mediante la propria partecipazione, la propria presenza e con supporti finanziari – alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.

La società si impegna ad impedire – nei modi e secondo le modalità individuate dalle normative federali sportive e statali oltretutto nei limiti delle proprie possibilità e responsabilità – l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi ove si svolgano eventi dalla stessa organizzati, di materiale pirotecnico, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose o, comunque, incitanti alla violenza e alla xenofobia.

La società ripudia e contrasta qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori.

25. Rapporti con i mass-media

L'A.C. Pisa 1909 si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le risorse aziendali a ciò autorizzate, in un atteggiamento di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla società e del quadro normativo a cui essa è soggetta.

I destinatari sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate acquisite in forza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.

La società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano se stessa, la sua attività e il suo personale, sia esso dipendente che tesserato.

Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte tutte le iniziative più opportune dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della società e dei propri azionisti e a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la società, ivi compresa quella di carattere legale.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative all'A.C. Pisa 1909 e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti tra loro omogenee e diffuse nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente.

26. Rapporti con i fornitori

I rapporti con i fornitori ed appaltatori, devono garantire il rispetto della normativa vigente e delle policy aziendali, incluso per ciò che attiene il presente Codice Etico e le procedure interne vigenti.

In particolare, i destinatari devono conformare la propria attività ai seguenti principi:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori deve essere improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta (intesa quale massimo vantaggio economico per la società) con l'esigenza di assicurare il più elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche;
- salvo deroga appositamente motivata, deve essere garantita un'adeguata separazione dei ruoli tra il soggetto richiedente la fornitura o l'appalto e quello che stipula il contratto.

27. Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

L'A.C. Pisa 1909 non finanzia, né in Italia e né all'estero, partiti politici, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, astenendosi da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

L'A.C. Pisa 1909 non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, a sindacati, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori).

L'A.C. Pisa, può, nondimeno, cooperare – anche finanziariamente – con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti individuati criteri:

- finalità culturali, sportive o comunque riconducibili alla *mission* dell'A.C. Pisa 1909;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito dell'A.C. Pisa 1909.

L'A.C. Pisa 1909 può aderire a richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro, che siano regolarmente costituite ed abbiano un elevato valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o rispetto ai quali la società possa collaborare nella progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

28. Il Regolamento d'Uso dello Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”

L'A.C. Pisa 1909 riconosce particolare importanza alla necessità di assicurare – con modalità e responsabilità limitate alle disposizioni normative predisposte dall'ordinamento statale e da quello sportivo – il rispetto del Regolamento d'Uso dello Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” (di seguito, anche solo “*Regolamento stadio*”), nell'ottica di prevenire o comunque interrompere qualsiasi condotta o evento da cui possa derivare un pericolo per l'incolumità pubblica o che costituisca, anche indirettamente, una manifestazione di violenza, discriminazione o intolleranza.

I destinatari hanno obbligo – ciascuno nei limiti dei compiti e delle responsabilità connesse al ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione dell'A.C. Pisa 1909 – di promuovere il rispetto del “Regolamento stadio” anche in occasione delle manifestazioni sportive a cui partecipa l'A.C. Pisa 1909.



SEZIONE II

IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sull'adeguatezza ed il rispetto del presente Codice Etico, così come del Modello Organizzativo adottato dall'A.C. Pisa 1909, spetta all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

L'OdV, conformemente a quanto previsto nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve, in particolare:

- controllare l'adeguatezza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- controllare l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico, mediante apposite proposte di adeguamento inoltrate alle funzioni competenti.

2. I compiti dei destinatari ai fini dell'attuazione del Codice Etico

Tutti i destinatari hanno l'obbligo di collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste, con particolare riguardo alle comunicazioni previste nel successivo par. 3.

I destinatari possono, inoltre, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l'interpretazione o l'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.

3. Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a qualsiasi possibile violazione della normativa vigente e/o del Modello Organizzativo, incluso per ciò che attiene le procedure interne o il presente Codice Etico.

Al fine di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti ad esso assegnati, i destinatari hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la massima tempestività – o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne vigenti – tutte le informazioni ed i documenti concernenti:

- gli ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, con la normativa interna, oppure con il Modello Organizzativo;
- le richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da/destinate a, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti appartenenti ad istituzioni sportive (o loro familiari), nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto dell'A.C. Pisa 1909;
- le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della contabilità;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o sportiva o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o controlli o ispezioni che interessano, anche indirettamente, la società oppure i destinatari;
- la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori.

All'OdV devono, inoltre, essere comunicate tutte le informazioni, le notizie ed i dati indicati nel Modello Organizzativo.

4. I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare i flussi informativi tra i destinatari e l'Organismo di Vigilanza, l'A.C. Pisa 1909 ha istituito apposite linee di comunicazione dedicate.

In particolare, i destinatari possono inviare le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in forma anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo di posta elettronica certificata a: odv@acpisa1909.it;
- a mezzo di posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., Via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza assicura che la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente), fermo restando che qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni – intendendosi per tale la segnalazione di presunte violazioni del Modello Organizzativo con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza – costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare.

5. Le violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo

In presenza di una violazione, anche solo potenziale, del presente Codice Etico o, comunque, del Modello Organizzativo, deve essere tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza, utilizzando i canali di comunicazione appositamente dedicati.

Ricevuta la segnalazione, e qualora la stessa non paia manifestamente infondata, l'OdV effettua i controlli e le verifiche ritenuti opportuni.

Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza ne informa i soggetti competenti al fine dell'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare adottato dall'A.C. Pisa 1909.

Quest'ultimo – che fa parte integrante del Modello Organizzativo – definisce, tra l'altro, le violazioni rilevanti ai fini del Modello Organizzativo, il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, nonché le sanzioni applicabili al caso.



ALLEGATO A

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche e successivamente emanato d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive e Lega Italiana Calcio Professionistico, A.C. Pisa 1909 s.r.l. ha adottato il seguente Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che entra in vigore con l'inizio della stagione sportiva 2018-2019. Eventuali integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno prontamente rese note mediante pubblicazione sul portale internet ufficiale della società.

Tale Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. è, altresì, emanato in attuazione del Codice Etico della medesima società ed allegato allo stesso, nonché in attuazione dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

FINALITÀ:

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. "gradimento" e quindi la procedura relativa alla cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello stadio, tenuto ad osservare comportamenti conformi al Codice Etico della Società e al presente Codice - così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il tifoso deve dunque partecipare all'evento calcistico conformandosi ai valori etici della Società e al rispetto dell'avversario sportivo sia durante le Gare ufficiali all'interno dello Stadio, sia all'interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

In considerazione della accettazione da parte dell'utente/Tifoso del Codice Etico della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. al momento dell'acquisto del titolo di accesso alla manifestazione sportiva, sia che si tratti di un singolo biglietto, sia che si tratti dell'abbonamento, ai fini del presente Codice, saranno tenuti in considerazione anche i comportamenti che i tifosi pongono in essere all'interno del centro sportivo in uso alla Società sportiva ove la stessa svolge allenamenti ed incontri amichevoli.

DEFINIZIONI:

Società Sportiva: si intende la società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.

Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell'impianto Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di proprietà del Comune di Pisa, così come messe nella disponibilità dell' A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. in virtù degli accordi tra le parti compresa l'area riservata esterna, ovvero il centro sportivo di San Piero a Grado, ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.

Pisa S.C. Fidelity card: la carta di fedeltà nominativa con la quale la Società concede al tifoso di usufruire di servizi, benefit e sconti riservati al possessore della stessa carta;

Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l'evento sportivo, nonché il possessore della *fidelity card*;

Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quanto disciplinato al Protocollo del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2017

PREMESSE:

Il Tifoso in quanto tale si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia. Il Tifoso, infatti, partecipa all'evento sportivo portando con sé gli stessi valori del *fair play* che i calciatori portano in campo. *Un fair supporter* (tifoso corretto) sostiene la propria squadra con passione, lealtà, e rispetto verso la tifoseria della squadra avversaria sul campo: **un tifo corretto rifiuta violenza e discriminazione** e si fa promotore di iniziative dirette a sostenere la propria squadra del cuore tendendo, altresì, comportamenti che non comportino penalizzazioni amministrative per la propria squadra.

Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice e del Codice Etico delle società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., il Tifoso si impegna a rispettare tali valori e le regole di seguito previste.

- 1) **L'acquisto del titolo di accesso, nonché dell'abbonamento**, così come il rilascio della *fidelity card* è **subordinato alla accettazione** da parte dell'utente dell'impianto sportivo - così come del centro sportivo - **del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso e del Codice Etico** della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.. **Con l'acquisto del titolo d'accesso**, infatti, **il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti**, nessuno escluso, **del "Regolamento d'uso" dell'impianto sportivo** (affisso all'interno di ciascun impianto sportivo), **del Codice Etico** della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., nonché ad accettare il presente "**Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche**", reperibile sul sito internet ufficiale della società sportiva (www.pisachannel.tv) e per estratto presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all'impianto sportivo.
- 2) A seguito del Protocollo d'intesa di cui in premessa l'acquisto degli abbonamenti non è più collegato alla carta di fidelizzazione. La società emette alle condizioni indicate sul sito (www.pisachannel.tv) la *Pisa S.C. fidelity card* che dà diritto al sottoscrittore di godere dei benefit collegati al possesso della stessa.
- 3) Al momento dell'acquisto del biglietto, nonché alla sottoscrizione dei moduli dalla *fidelity card*, il Tifoso autorizza espressamente la società di *ticketing* e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative tempo per tempo vigenti.
- 4) Oltre ad osservare pedissequamente quanto indicato nel Regolamento d'uso dello Stadio, il Tifoso acquistando il titolo di accesso all'impianto sportivo, nonché sottoscrivendo le condizioni per il rilascio della *fidelity card* dichiara di esser consapevole ed accettare che:
- a) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;
- b) Nell'impianto sportivo "Stadio Romeo Anconetani - Arena Garibaldi" e all'interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla Società Sportiva A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. e con l'osservanza delle medesime disposizioni di cui al regolamento d'uso dello stadio, si accede durante le gare, gli allenamenti, e le partite amichevoli per sostenere gli atleti della propria squadra senza discriminazioni razziali, etniche, territoriali o religiose, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport

ed i suoi valori. E' pertanto rifiutata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità.

c) I Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione.

d) I Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all'interno dell'impianto sportivo e si impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite.

e) Gli utenti dello Stadio/Centro Sportivo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nel Codice Etico della società sportiva di cui sono *supporter*.

f) I Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all'evento sportivo promuovendo il *fair supporter*.

5. La Società Sportiva che, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, ravvisi comportamenti che i tifosi posti in essere in violazione del Codice Etico, del presente Codice ovvero del Regolamento d'uso dello Stadio, a seguito:

- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- ovvero tramite le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- ovvero tramite immagini diffuse a mezzo dei social, o *web* da cui è possibile identificare il soggetto responsabile di condotte non conformi a quanto previsto nel Codice Etico e nel presente codice;

a proprio insindacabile giudizio, anche in base alla tipologia di violazione posta in essere, può:

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per una giornata, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.
- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per due giornate, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per l'intero girone di andata o il girone di ritorno, con sospensione temporanea del titolo di accesso per una pari durata. E', altresì, facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card*.

- sospendere il gradimento, inibendo l'accesso allo Stadio per tutto l'intero Campionato, comprensivo dei Play Off, con ritiro definitivo del titolo di accesso. In questo ultimo caso è facoltà della società sospendere i *benefit* della *fidelity card* e bloccare il rinnovo della stessa per le successive due stagioni sportive.

- nei casi ritenuti più gravi, la società potrà revocare definitivamente il gradimento.

L'applicazione delle predette sanzioni, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente codice sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle inibizioni, in rapporto ad ogni singola violazione di cui al presente codice, così come al regolamento d'uso dello Stadio cui si fa integrale rinvio, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni inibitorie e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo all'Associazione, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- 6) l'eventuale recidività del suo autore.

Tramite apposita piattaforma, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito *allert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

L'applicazione di suddette sanzioni inibitorie non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti dell'autore della violazione.

Il provvedimento di sospensione verrà disposto, valutate le circostanze, i fatti, le notizie e le segnalazioni, dal delegato alla sicurezza della società sportiva.

Il provvedimento di sospensione contenente la descrizione delle violazioni che lo hanno originato verrà comunicato a mezzo di raccomandata a/r al soggetto per come identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso.

Entro sette giorni dal ricevimento del provvedimento, il Tifoso ha facoltà di presentare richiesta motivata di modifica o revoca del provvedimento di sospensione alla Commissione di Sicurezza della società A.C. Pisa 1909 s.s.r.l. composta dal delegato alla sicurezza e dall'OdV che, in qualità di soggetto terzo, potrà svolgere consulenza e, ove necessario, emettere pareri vincolanti ed obbligatori in ordine alla istanza di revoca presentata dalla parte interessata.

La Commissione così composta entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della istanza deciderà in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento.



ALLEGATO B

CODICE DI ACCESSO

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente "Codice" che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

:

Art. 1

Definizione -

L'"istituto del gradimento" (*di seguito*: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", di non vendere il titolo di accesso ovvero sospendere l'efficacia.

Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art. 2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.

È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.

A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art. 3

Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

E' ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4
Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della società sportiva, www.pisachannel.tv nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società "A.C. Pisa 1909".

Art.5
Fonti
Modalità di rilevazione delle condotte

La Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

- di segnalazioni provenienti dallo SLO e dagli Steward (prima, durante e dopo l'evento sportivo);
- le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6
Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
- 2) la tipologia di bene giuridico "aggredito";
- 3) il comportamento pregresso che sostanzia una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- 4) il comportamento successivo che sostanzia un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato;
- 5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7
Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente.

Art.8
Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante. Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Art.9
Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva "A.C. Pisa 1909", può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10
Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.